Comune di Tezze sul Brenta
Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **26/11/2025** Deliberazione n° **46**

OGGETTO:	**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.**

L'Anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisei,** del mese di **novembre** alle ore **20:30,** nell' Aula Consiliare della residenza municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Giulia Toffanello	Presidente	Presente
Luigi Pellanda	Sindaco	Presente
Valerio Lago	Consigliere	Presente
Massimo Tessarollo	Consigliere	Presente
Elisa Marchiorello	Consigliere	Presente
Martina Savio	Consigliere	Presente
Fabrizio Toso	Consigliere	Presente
Mattia Beltramello	Consigliere	Presente
Lisa Binda	Consigliere	Presente
Alberto Cecchin	Consigliere	Assente Giustificato
Nicola Olivetto	Consigliere	Presente
Giampietro Visentin	Consigliere	Presente
Luca Mocellin	Consigliere	Presente
Annamaria Bertoncello	Consigliere	Presente
Alessandro Garziera	Consigliere	Presente
Eros Parolin	Consigliere	Presente
Giaele Valente	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **16** – ASSENTI: **1**

Presiede la Sig.ra Toffanello Giulia nella sua qualità di PRESIDENTE, con l'intervento del SEGRETARIO dott. Taibi Giuseppe che cura la redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20/11/2024 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2025;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con il quale è stato previsto che a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di

tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, al comma 639 e al 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il comma 1 dell'art. 6 ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;
- con decreto 6 settembre 2024 il Mef ha modificato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 approvando il nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto decreto 7 luglio 2023;
- con decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, è stato riapprovato **l'Allegato A**, che sostituisce il precedente di cui al predetto decreto 6 settembre 2024.
- il Mef in data 12/11/2025 ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;
- l’ultimo periodo del comma 767 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla “ultrattività” delle aliquote vigenti nell’anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2026;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Sentita l’introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio dott.ssa Marchiorello Elisa;
(*intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti*);

Uditi gli interventi dei Consiglieri:
- Garziera,
(*intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti*);

Quali dichiarazioni di voto intervengono:
Presidente Giulia Toffanello: Ci sono altri interventi? Chiudo allora gli interventi, apro le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Garziera.
Consigliere Garziera: sì, per i motivi che ho appena illustrato in virtù di un approccio costruttivo, noi ci asterremo da questo voto, auspicando che nel corso dell'anno prossimo si possa anche intraprendere un ragionamento in linea con quello che abbiamo detto sia nel mio intervento sia nell'intervento che ha fatto il consigliere Mocellin. Grazie.
Presidente Giulia Toffanello: Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Parolin.
Consigliere Parolin: a differenza del discorso dell'IRPEF voterò a favore sul discorso dell'Imu, perché per me sono cose completamente diverse. Una parliamo di imposta sulle persone fisiche, l'altra è su un'imposta su beni che abbiamo. Grazie.

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Contabile, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Area Contabile, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli nr. 12 e nr. 4 astenuti (Mocellin, Garziera, Bertoncello e Valente) espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2026 come riportate nel prospetto **Allegato "A"** alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

2) di demandare al Responsabile dell'Ufficio tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione alle disposizioni previste dal decreto del Mef 7 luglio 2023;

3) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

4) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, la quale ha dato i seguenti risultati:
   - Consiglieri presenti n. 16
   - Favorevoli n. 12
   - Astenuti n. 4 (Mocellin, Garziera, Bertoncello e Valente)
   - Contrari n. 0

   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE	Il SEGRETARIO
GIULIA TOFFANELLO	Taibi dott. Giuseppe

==========

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi ed è altresì stata comunicata ai capigruppo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pilotti Valerio

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il FUNZIONARIO INCARICATO

==========

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.